DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AGLI INTERVENTI DEL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE PER FRONTEGGIARE GRAVI CRISI FINANZIARIE DEI PAESI ADERENTI

Art. 1

Garanzia dei crediti concessi dalla Banca d'Italia

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo' concedere la garanzia per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi del cambio, su linee di credito attivate dalla Banca d'Italia a favore dei Paesi membri del Fondo monetario internazionale (FMI) che rispettino le condizioni previste dai programmi di risanamento economico approvati dal Fondo stesso, qualora si verifichino circostanze impreviste sul piano internazionale che richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle messe a disposizione dal FMI, nel limite massimo di 2.500 miliardi di lire quale importo complessivo degli interventi realizzabili ai sensi del presente articolo. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione alle apposite unita' previsionali 3.1.2.17 "garanzie di cambio" e 3.2.2.2 "garanzie dello Stato", iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 e corrispondenti per gli esercizi successivi.

Versione in vigore dal 28 marzo 1999, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti
Estremi	Decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-partecipazione-dell-italia-agli/art-1-garanzia-dei-crediti-concessi-dalla-banca-d-italia

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it